

Accordo collettivo per l'adeguamento della disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei Dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Il giorno 7 luglio 2009, alle ore 13.20, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella persona del Segretario Generale (omissis), la rappresentanza sindacale (omissis) e la rappresentanza sindacale (omissis);

VISTO l'*Accordo collettivo per la disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei Dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, sottoscritto in data 11 settembre 2002 tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e le rappresentanze sindacali Fisac-Cgil e Fisav-Siag (di seguito, *Accordo AGCM dell'11 settembre 2002*);

VISTA la *Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l'ARCA SGR SpA e gli aderenti al fondo Pensione Aperto "ARCA PREVIDENZA"*, sottoscritta tra l'Autorità e le OO.SS. in data 27 novembre 2002 (di seguito, *Convenzione del 27 novembre 2002*);

VISTO l'accordo sottoscritto in data 26 giugno 2008 tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni Sindacali, in tema di *Trattamento di quiescenza del personale assunto a far tempo dal 28 aprile 1993* (di seguito, *Accordo BI del 26 giugno 2008*);

RITENUTO di dover adeguare al predetto *Accordo BI del 26 giugno 2008* le norme che disciplinano il trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di cui all'*Accordo AGCM dell'11 settembre 2002*, anche ai sensi dell'art. 24 del predetto *Accordo AGCM*;

VISTA la legge del 10 ottobre 1990, n. 287, e, in particolare, l'articolo 10, comma 6, della predetta legge, ai sensi del quale "*L'Autorità delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dalla presente legge, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato*";

VERIFICATA la compatibilità delle disposizioni del presente accordo con le norme di carattere generale che disciplinano le forme previdenziali integrative e con il regolamento del Fondo pensione aperto "Arca Previdenza";

VISTO il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

hanno stipulato il presente accordo in materia di trattamento pensionistico integrativo:

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI DIPENDENTI DELL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

TITOLO I

“Previdenza complementare e adesione collettiva ad un Fondo Pensione Aperto”

Articolo 1

Scopo e adesione collettiva

1. La previdenza complementare dei dipendenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito, Autorità) si attua mediante adesione collettiva ad un Fondo Pensione Aperto, nonché attraverso altri istituti di copertura previdenziale a carico dell'Autorità e più oltre individuati.

2. Il Fondo ha la finalità esclusiva di erogare, ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, un trattamento pensionistico, in regime di contribuzione definita, complementare al regime obbligatorio di appartenenza, in favore del personale ordinario dell'Autorità.

3. Il Fondo Pensione Aperto deve essere istituito ai sensi del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e iscritto all'apposito Albo tenuto presso la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, il cui regolamento preveda almeno una linea di investimento assistita dalla garanzia di un rendimento non negativo che, a prescindere dai risultati di gestione realizzati dal fondo nel periodo di permanenza, assicuri all'iscritto perlomeno la conservazione del capitale.

4. L'entità delle prestazioni pensionistiche integrative è determinata secondo criteri di corrispettività ed in base al principio della capitalizzazione.

Articolo 2

Scelta del Fondo

1. Il Fondo di Previdenza Complementare del personale dell'Autorità è quello in base al quale apposita Convenzione ne attribuisce la gestione ad una specifica società di gestione del risparmio (di seguito, Fondo).

2. In virtù della Convenzione del 27 novembre 2002, il Fondo cui aderisce attualmente il personale dipendente dell'Autorità è il Fondo Pensione Aperto “ARCA PREVIDENZA”, gestito dalla società ARCA Sgr.

3. Ciascun dipendente indica all'atto dell'adesione, se esplicita, la linea o le linee di investimento in cui far confluire la posizione individuale tra quelle offerte dal Fondo, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. Il dipendente, con un preavviso di almeno un mese indirizzato alla società che gestisce il Fondo, può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione, salvo di versa disposizione del dipendente. Il limite del periodo di permanenza minimo non opera con riguardo al TFR conferito tacitamente.

4. In caso di adesione tacita al Fondo, il TFR confluisce nel comparto del Fondo dedicato ad accogliere il TFR inoptato, istituito dalla società che gestisce il Fondo. L'iscritto può comunque decidere di trasferire la propria posizione individuale ad altro comparto trascorso il periodo minimo di giacenza presso stabilito dalle norme del Fondo.

Articolo 3 **Oneri a carico dell'Autorità**

1. Per oneri a carico dell'Autorità, connessi all'adesione collettiva al Fondo ai sensi dell'art. 2 del presente accordo, si intendono:

- a) costo *una tantum* all'atto dell'adesione e costo della commissione annuale imputata direttamente a carico del dipendente;
- b) costo del trasferimento della posizione ad un'altra linea di investimento del Fondo;
- c) costo per la modifica della percentuale di allocazione dei contributi futuri tra le diverse linee di investimento del Fondo e della riallocazione della posizione individuale tra le stesse;
- d) costo del trasferimento ad altra forma pensionistica e di riscatto della posizione individuale di cui all'art. 23;
- e) costo del trasferimento volontario di cui all'art. 24, nei limiti di 1 volta ogni 10 anni di permanenza nella diversa forma pensionistica prescelta;
- f) costo in caso di anticipazioni sulle posizioni individuali;
- g) commissione periodica di gestione;
- h) costi relativi alla conversione del capitale in rendita (costi di gestione e di erogazione della rendita).

TITOLO II **"Partecipazione al Fondo"**

Articolo 4 **Destinatari della disciplina**

1. Al Fondo può aderire il personale dipendente dell'Autorità assunto in ruolo ovvero a contratto a tempo indeterminato e a contratto a tempo determinato.

2. Tutti i dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo non ancora aderenti al Fondo e quelli assunti dopo tale data hanno la facoltà di aderire allo stesso sulla base di un apposito documento informativo fornito dalla Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria.

3. I dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso dichiarino in forma scritta di aderire al Fondo hanno diritto all'Indennità di fine rapporto (di seguito, IFR), calcolata secondo la disciplina in vigore per i dipendenti della Banca d'Italia, maturata fino alla data di adesione e successivamente al Trattamento di Fine Rapporto (di seguito, TFR) secondo le previsioni della legge 29 maggio 1982, n. 297, anche in ipotesi di successiva uscita dal Fondo in costanza del rapporto di lavoro. In questo caso l'IFR può essere versata, in tutto o in parte, al Fondo, ovvero accantonata presso l'Autorità e la stessa viene rivalutata secondo quanto previsto dalla legge n. 297/1982 ed è riconosciuta all'atto della cessazione dal servizio. I dipendenti di nuova assunzione che decidessero di aderire al Fondo

entro sei mesi dalla stessa, non hanno diritto all'IFR, in quanto tale istituto, secondo la disciplina in vigore per i dipendenti della Banca d'Italia, matura solo avendo maturato almeno sei mesi di anzianità di servizio. Tali dipendenti, pertanto, avranno diritto esclusivamente al TFR maturato dalla data di assunzione in servizio.

4. Nei confronti dei soggetti che aderiscano successivamente al Fondo l'IFR maturata fino alla data di adesione non è devoluta al Fondo, resta accantonata presso l'Autorità, viene rivalutata secondo quanto previsto dalla citata legge n. 297/1982 ed è riconosciuta all'atto della cessazione dal servizio.

5. I dipendenti che dichiarino in forma scritta di non aderire al Fondo hanno invece diritto all'IFR senza attribuzione di alcun trattamento pensionistico complementare a carico dell'Autorità.

6. Al fine di offrire al personale elementi di valutazione, anche sotto il profilo della deducibilità fiscale, in ordine alla determinazione delle quote di finanziamento del Fondo a carico del lavoratore, di quelle a carico del datore di lavoro e di quelle prelevate dall'IFR e dal TFR, rispettivamente, per i periodi pregressi e per la contribuzione ordinaria a regime, la Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria fornirà a ciascun dipendente almeno trenta giorni prima del termine fissato per l'adesione al Fondo, un prospetto riepilogativo dei dati retributivi, previdenziali e fiscali riferiti alla propria posizione individuale ed, entro il mese di settembre di ciascun anno, per tutto il personale aderente al Fondo, gli elementi informativi di cui sopra aggiornati in ragione del trattamento economico in godimento e della normativa previdenziale e fiscale vigente.

Articolo 5

Modalità esplicite e tacite di adesione

1. La volontà di aderire al Fondo può essere manifestata in forma esplicita entro il termine di sei mesi dall'assunzione. In tal caso, l'iscrizione decorre dalla data della presa di servizio e determina a carico dell'Autorità e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, comma 1, lettere a), b) e d).

2. Qualora il dipendente di nuova assunzione¹ non manifesti alcuna volontà entro il termine di sei mesi dalla stessa, l'adesione al Fondo si realizza in forma tacita. In tal caso, l'iscrizione decorre dalla data della presa di servizio e determina l'obbligo di conferire al Fondo esclusivamente le somme di cui al successivo art. 9, comma 1, lettera d).

3. Il dipendente di nuova assunzione che non intende aderire al Fondo deve manifestare in forma scritta, entro sei mesi dall'assunzione, la volontà di non iscriversi. Trascorsi sei mesi dall'assunzione può comunque decidere di iscriversi in qualunque momento. In tal caso, l'adesione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata manifestata in forma scritta la volontà di aderire e determina a carico dell'Autorità e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, comma 1, lettere a), b) e d).

4. I dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente accordo possono decidere di aderire al Fondo in qualunque momento manifestando in forma scritta la propria volontà. In tal

¹ Intendendosi per nuova assunzione la data di primo ingresso in servizio presso l'Autorità del personale di cui all'art. 4, comma 1, del presente accordo.

caso, l'adesione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stata manifestata in forma scritta la volontà di aderire e determina a carico dell'Autorità e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, comma 1, lettere a), b) e d). Qualora l'adesione avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la stessa determina a carico dell'Autorità e dell'aderente l'obbligo di contribuire al Fondo secondo le modalità indicate nel successivo art. 9, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Articolo 6

Uscita dal Fondo

1. L'uscita dal Fondo può avvenire nelle ipotesi e secondo le modalità indicate nel Titolo V.
2. È consentita una successiva nuova adesione al Fondo in caso di cessazione dal servizio e di successiva nuova assunzione in Autorità.
3. È consentita altresì una successiva nuova adesione presso il Fondo da parte del dipendente che si sia precedentemente avvalso della facoltà prevista dall'art. 24.

Articolo 7

Anzianità nel Fondo

1. L'anzianità nel Fondo è costituita dal periodo compreso tra la decorrenza dell'iscrizione al Fondo e la data di cessazione dal servizio ovvero di uscita dal Fondo.
2. Sono esclusi dal calcolo dell'anzianità i periodi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, le assenze dichiarate non giustificate con provvedimento dell'Autorità e i periodi di aspettativa per motivi particolari.
3. I periodi di aspettativa per l'assunzione di impieghi all'estero sono validi ai fini del calcolo dell'anzianità nel Fondo, a condizione che il dipendente non abbia maturato titolo, all'estero, a percepire un trattamento di pensione, anche differito, e abbia provveduto, entro un anno dal rientro in servizio, alla copertura assicurativa dei periodi stessi presso l'istituto che gestisce il regime previdenziale obbligatorio al quale aderisce. In tal caso, con riferimento alla retribuzione spettante al momento del rientro in servizio, l'Autorità versa al Fondo le somme di cui all'art. 9, lettera a) e d), ed il dipendente può versare la contribuzione di cui all'art. 9, lettera b).
4. Qualora il dipendente trasferisca al Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 6, la posizione individuale accumulata presso altro fondo pensione, la relativa anzianità maturata presso quest'ultimo si somma a quella di cui al comma 1.

Articolo 8

Posizione individuale

1. La posizione individuale di ciascun dipendente è costituita dalle somme versate al Fondo ai sensi del successivo articolo 9 e dai relativi rendimenti finanziari maturati. Essa è incrementata, al verificarsi degli eventi previsti dall'art. 25, comma 3, ove ne ricorrano i presupposti, dell'eventuale

erogazione a garanzia del rendimento minimo assicurato.

2. La posizione è chiusa alla data di cessazione dal servizio, salvo il caso di mantenimento della posizione ai sensi del successivo art. 9, commi 4 e 5, ovvero di uscita dal Fondo ai sensi del successivo art. 24.

TITOLO III **“Contribuzioni”**

Articolo 9 **Finanziamento del Fondo**

1. In caso di adesione esplicita ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 4, il Fondo è finanziato attraverso il versamento:

a) di contributi a carico dell'Autorità, nelle misure di seguito indicate, in relazione alla misura della contribuzione a proprio carico scelta dal dipendente:

- 4,7% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
- 5,2% della retribuzione utile per il TFR a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dall'1,0% al 2,0%;
- 5,7% a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore al 2,0%.

Una quota della contribuzione a carico dell'Autorità pari allo 0,2% è accantonata nel Bilancio della stessa ed è destinata a garantire il rendimento minimo di cui all'art. 25;

b) di contributi a carico del dipendente, non inferiori allo 0,5% della retribuzione utile per il TFR con scaglioni pari allo 0,5%, in base ad opzione da esercitarsi in via preventiva una volta l'anno;

c) della somma accantonata per ciascun dipendente a titolo di IFR, calcolata secondo la disciplina in vigore per i dipendenti della Banca d'Italia, qualora l'adesione dello stesso avvenga entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo ovvero, per i nuovi assunti, entro sei mesi dalla data di assunzione;

d) della somma accantonata per ciascun dipendente a titolo di TFR, calcolata sulla base delle previsioni della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le modalità di conferimento del TFR si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, salva la facoltà, con specifico riferimento ai dipendenti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993, di determinare la misura del TFR da destinare alla forma pensionistica complementare prescelta;

e) di contributi volontari straordinari eventualmente versati dal dipendente a favore della propria posizione individuale nel Fondo.

2. In caso di adesione tacita ai sensi dell'art. 5, comma 2, il Fondo è finanziato attraverso il versamento del solo TFR. Qualora l'iscritto decida di versare il contributo di cui alla lettera b), avrà diritto a ricevere il contributo di cui alla lettera a) con la medesima decorrenza.

3. La retribuzione utile per il TFR comprende, oltre ai compensi in natura per la parte assoggettata a contribuzione previdenziale, tutte le voci retributive, con esclusione, per tutto il personale, di quelle aventi natura di rimborso spese (trattamenti di missione).

4. L'aderente, all'atto della cessazione del rapporto di impiego per pensionamento, può proseguire volontariamente la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza — senza obbligo per l'interessato di contribuire alle spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità — a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione nella previdenza complementare.

5. L'aderente, all'atto della cessazione del rapporto di impiego senza aver maturato diritto alla pensione diretta o di inabilità, può mantenere la posizione individuale presso il Fondo, con obbligo per l'interessato di ripianare le spese di gestione e senza oneri di contribuzione a carico dell'Autorità.

6. Il dipendente può inoltre trasferire al Fondo, al momento dell'adesione, la posizione individuale accumulata presso altro fondo complementare, con gli effetti di cui all'art. 7, comma 4.

Articolo 10 **Spese di gestione**

1. Le spese annuali di gestione delle posizioni previdenziali individuali ed ogni altro onere associativo saranno a completo carico dell'Autorità.

Articolo 11 **Decorrenza dell'obbligo di contribuzione**

1. L'obbligo di versamento al Fondo delle somme di cui all'art. 9, comma 1, decorre dal giorno di corresponsione della retribuzione. A tal fine l'Autorità, con cadenza mensile:

- versa le somme di cui alle lettere a) e d);
- trattiene direttamente sulla retribuzione i contributi — da versare al Fondo — a carico dei dipendenti di cui alla lettera b).

2. Nei casi di adesione successiva previsti dall'art. 5, l'obbligo di versamento della prima contribuzione prevista dall'art. 9 decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di manifestazione esplicita dell'adesione.

3. Nell'ipotesi di esplicitazione dell'adesione tacita prevista dall'art. 9, comma 2, l'obbligo del primo versamento delle somme di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di manifestazione della volontà.

4. Nei casi di prosecuzione volontaria della contribuzione previsto dall'art. 9, comma 4, e di mantenimento della posizione nel Fondo di cui all'art. 9, comma 5, l'obbligo di versamento delle somme di cui alla lettera a) del medesimo articolo si estingue a partire dal mese successivo a quello di cessazione dal servizio.

5. L'obbligo di versamento al Fondo della quota di contribuzione a carico dell'Autorità, di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), destinata al finanziamento della garanzia di rendimento ¹¹decorre dall

giorno indicato nei commi da 1 a 3 e si estingue il 1° giorno del mese successivo a quello di cessazione dal servizio ovvero dal momento di decorrenza del trasferimento volontario di cui al successivo art. 24.

Articolo 12

Informativa

1. Ai dipendenti, all'atto dell'assunzione ovvero dell'adesione al Fondo, viene consegnata una scheda informativa sulle caratteristiche del Fondo, il regolamento del Fondo approvato dalla Covip, il progetto esemplificativo concernente la stima della pensione complementare sulla base di parametri standardizzati e una copia della presente disciplina.

2. Il Fondo fornisce ad ogni iscritto, con cadenza indicata nel relativo regolamento, una scheda informativa analitica relativa all'andamento finanziario della gestione complessiva, nonché una scheda riguardante la posizione individuale dell'iscritto ovvero la rendita del pensionato; il Fondo mette altresì a disposizione di ogni iscritto periodicamente il progetto esemplificativo concernente la stima dell'evoluzione della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione al Fondo e della pensione complementare attesa, sulla base della situazione personale dell'iscritto.

TITOLO IV

“Prestazioni previdenziali erogate dal Fondo e dall’Autorità”

Articolo 13

Tipologia delle prestazioni

1. Il Fondo eroga le seguenti prestazioni:

- a) pensioni dirette;
- b) pensioni di inabilità;
- c) pensioni di reversibilità;
- d) anticipazioni.

2. L’Autorità eroga le seguenti prestazioni:

- a) pensioni di reversibilità e indirette;
- b) trattamento integrativo di inabilità;
- c) trattamento integrativo in caso di morte;
- d) trattamento forfetario in caso di inabilità o in caso di morte.

Articolo 14

Pensione diretta

1. Il diritto alla pensione diretta si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

2. La fruizione delle prestazioni pensionistiche presuppone la cessazione dal servizio.

3. La prosecuzione della contribuzione successivamente alla cessazione dal servizio ai sensi dell'art. 9, comma 4, può essere richiesta entro la data di cessazione dal servizio. In tale ipotesi, l'interessato può determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
4. La misura della pensione è determinata - secondo criteri di corrispettività ed in conformità al principio della capitalizzazione - sulla base del complessivo montante contributivo maturato dall'interessato al netto di quanto eventualmente liquidato in capitale ai sensi del successivo art. 16.
5. La conversione in rendita annua di tale montante contributivo è effettuata sulla base dei coefficienti di trasformazione indicati nell'Allegato A. La differenza di valore tra la rendita derivante dall'applicazione dei coefficienti di conversione indicati nel regolamento del Fondo, e vigenti al momento del verificarsi dell'evento di cui al comma 1, e quella derivante dall'applicazione dei coefficienti indicati nell'Allegato A, come anche modificati a seguito delle revisioni periodiche effettuate in Banca d'Italia, è a carico dell'Autorità.
6. L'ammontare annuo della pensione viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.
7. La pensione decorre dal giorno successivo a quello di cessazione dal servizio.
8. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Articolo 15 **Pensione di inabilità**

1. Il diritto alla pensione di inabilità si acquisisce, in caso di cessazione dal servizio con accertamento di inabilità totale e permanente o superiore ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, ove il dipendente maturi il diritto al trattamento di inabilità previsto nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.
2. Per la determinazione, la liquidazione e la decorrenza della pensione di inabilità si applica l'art. 14, commi 4, 5, 6, 7 e 8.

Articolo 16 **Liquidazione in capitale**

1. L'interessato che cessa dal servizio avendo maturato titolo alla pensione a carico del Fondo ha facoltà di chiedere la liquidazione in capitale in misura non superiore al 50% del montante accumulato.
2. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro.
3. Nel caso in cui la rendita annua derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante

accumulato sia inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, commi 6 e 7, può essere liquidata in capitale l'intera posizione.

4. La richiesta di liquidazione in capitale deve essere presentata entro il termine di sessanta giorni dalla data di cessazione dal servizio, salvo il caso di prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all'art. 14, comma 3.

Articolo 17

Pensioni di reversibilità e indirette

1. Alla morte del pensionato, ovvero del dipendente che abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo, hanno diritto alla pensione di reversibilità i soggetti indicati dalla normativa vigente, qualora il titolare abbia in precedenza effettuato domanda di reversibilità alla società che gestisce il Fondo.

2. Alla morte del pensionato, ovvero del dipendente che abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico dell'Autorità, hanno diritto alla pensione di reversibilità, ovvero indiretta, il coniuge e i figli minori di 21 anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati.

2. In caso di morte del dipendente che non abbia maturato titolo alla pensione diretta o di inabilità a carico del Fondo hanno diritto alla pensione indiretta il coniuge e i figli minori di 21 anni o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati, purché sia maturato il diritto al trattamento pensionistico indiretto previsto nel regime obbligatorio di appartenenza e il dipendente abbia compiuto almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

3. Il coniuge superstite perde diritto alla pensione ove passi a nuove nozze. I figli perdono diritto alla pensione al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità.

4. La misura della pensione è determinata in relazione al numero di superstiti ed è pari, in presenza di un solo superstite, al 70% della pensione spettante al momento del decesso, calcolata secondo i criteri di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 14. Detta percentuale è incrementata del 15% per ogni ulteriore superstite, fino al limite massimo del 100%. All'ammontare così determinato va detratta la misura della pensione di reversibilità a carico del Fondo ricevuta dai titolari che abbiano optato per tale possibilità.

5. L'ammontare annuo della pensione viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

6. La pensione decorre dal giorno successivo a quello di decesso.

7. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Articolo 18

Anticipazione sulle posizioni individuali e sulle somme accantonate presso l'Autorità a titolo di IFR e di TFR



1. Gli iscritti al Fondo possono chiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75%, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
 - b) con otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75%, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la ristrutturazione della prima casa di abitazione, sulla base di documentazione comprovante la spesa valida ai fini fiscali;
 - c) con otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30%, per ulteriori esigenze.
2. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% della posizione individuale.
3. La posizione individuale è ridotta dell'importo anticipato e può essere reintegrata, in tutto o in parte, dall'interessato.
4. Le norme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle anticipazioni sulle quote di IFR e di TFR non versate al fondo, a favore dei dipendenti, di cui all'art. 4, comma 1, del presente accordo, che ne facciano domanda. In tal caso, le richieste saranno soddisfatte annualmente nei limiti del 20% degli aventi titolo e comunque del 10% del numero totale dei dipendenti. L'anticipazione potrà essere richiesta più volte nel corso del rapporto di lavoro. Le anticipazioni dell'IFR seguono la disciplina fiscale prevista per le indennità equipollenti al TFR. Ferme restando le disposizioni di cui sopra, con successivo accordo tra l'Autorità e le OO.SS. sarà definita, in analogia a quanto previsto per il personale della Banca d'Italia, un'apposita disciplina in tema di anticipazioni sull'IFR riguardante i criteri di concessione, le cause di esclusione del personale che si trovi in particolari situazioni, le anzianità utili per l'accesso con riferimento ai periodi a contratto e di ruolo, le modalità dell'eventuale reintegro, il recupero in sede di liquidazione per cessazione del rapporto di lavoro, la natura ed i termini di presentazione della documentazione da produrre per accedere all'anticipazione.

Articolo 19

Trattamento integrativo di inabilità

1. Il trattamento di inabilità è interamente a carico dell'Autorità. Tale trattamento è pari al 42% dell'ultima retribuzione annua spettante all'interessato – calcolata secondo i criteri fissati nel Regolamento per il Trattamento di Quiescenza – dedotto l'importo della pensione di inabilità a carico del Fondo e quello della pensione spettante nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza all'atto della cessazione dal servizio, in relazione al periodo di servizio prestato in Autorità.
2. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.

3. Il trattamento di inabilità decorre dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.
4. Alla morte del beneficiario l'Autorità corrisponde ai superstiti un trattamento alle condizioni e secondo le percentuali stabilite al successivo articolo.
5. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Articolo 20

Trattamento integrativo in caso di morte

1. Il trattamento è corrisposto in favore del coniuge e/o i figli minori o inabili al lavoro del dipendente che muoia in servizio. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali, gli adottati e gli affiliati.
2. Il coniuge superstite perde diritto al trattamento ove passi a nuove nozze. I figli perdono diritto alla pensione al raggiungimento dell'età di 21 anni ovvero qualora venga meno lo stato di inabilità.
3. Il trattamento è interamente a carico dell'Autorità ed è determinato in relazione al numero dei superstiti. In presenza di un solo superstite la misura annua del trattamento è pari al 70% di quello determinato ai sensi dell'art. 19, comma 1, ed è incrementato del 15% per ogni ulteriore superstite, fino al limite massimo del 100%.
Da tale trattamento è dedotto l'importo della pensione a carico del Fondo e quello della pensione spettante al medesimo titolo nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza all'atto del decesso, in relazione al periodo di servizio prestato in Autorità.
4. Il trattamento viene erogato in 13 mensilità di uguale importo; nel mese di dicembre sono corrisposte due mensilità.
5. Il trattamento decorre dal giorno successivo a quello del decesso del dipendente. È fatta salva la previsione in tema di "Cessazione dal servizio" di cui al Testo Unico delle norme concernenti il Regolamento del Personale dell'Autorità².
6. Il trattamento viene adeguato secondo le norme di legge in materia di perequazione automatica delle pensioni.

Articolo 21

Trattamento forfetario in caso di inabilità o in caso morte

1. Qualora il dipendente cessi dal servizio per inabilità totale e permanente o muoia in servizio, anche senza aver maturato titolo a pensione di inabilità ovvero a pensione in caso di morte a carico

² Articolo 59 - Cessazione dal servizio: "Il personale che cessa dal servizio ha titolo al trattamento spettante fino al giorno della effettiva cessazione; il trattamento precedentemente goduto dal dipendente deceduto viene corrisposto integralmente per l'ultimo mese e quello successivo a favore del coniuge e dei figli minori".

del Fondo, il dipendente stesso ovvero il coniuge e i figli minori o inabili al lavoro, siano essi legittimi, legittimati, naturali, adottati o affiliati, hanno titolo all'erogazione di una somma forfetaria, calcolata sull'ultima retribuzione annua utile per il TFR, nelle seguenti misure:

- 30% in caso di cessazione dal servizio per inabilità;
- 35% in caso di decesso.

Articolo 22
Decorrenza trattamenti integrativi e forfetario

1. La disciplina dei trattamenti di cui agli artt. 19, 20 e 21 decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

TITOLO V
“Trasferimenti e riscatti”

Articolo 23
Cessazione del rapporto di impiego

1. In caso di cessazione dal servizio senza aver maturato diritto alla pensione diretta o di inabilità, la posizione individuale del dipendente può essere, a domanda:

- mantenuta presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione del dipendente, dietro ristoro delle spese di gestione sostenute dall’Autorità;
- trasferita presso altro fondo complementare cui l’interessato acceda in relazione ad un’eventuale nuova attività lavorativa;
- riscattata.

2. Il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo può essere richiesto dal dipendente entro la data di cessazione dal servizio con domanda indirizzata alla società di gestione del fondo pensione integrativo.

3. Decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo, il dipendente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare. In assenza di domanda di trasferimento o riscatto la posizione continua a rimanere aperta presso la società di gestione del fondo pensione integrativo.

4. Il dipendente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:

- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale accede in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b) riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità;
- c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo oppure a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verificano nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari. In tal caso il dipendente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo stabiliti dalle norme del presente accordo;

5. In caso di decesso del dipendente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, ovvero, come beneficiario di ultima istanza, dall'Autorità. Quest'ultima potrà procedere al riscatto della posizione individuale decorso un anno dal decesso del dipendente senza che sia stata avanzata domanda di riscatto da parte degli eredi ovvero degli altri beneficiari direttamente designati dal dipendente.

6. La società che gestisce il Fondo, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Articolo 24 **Trasferimento volontario**

1. Il dipendente, in costanza del rapporto d'impiego con l'Autorità, ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica da lui prescelta dopo almeno due anni di effettiva partecipazione al Fondo, con esclusione di eventuali anzianità pregresse. In tal caso la posizione è resa disponibile dal Fondo nei tempi stabiliti dal regolamento adottato dalla società che lo gestisce.

2. Il trasferimento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

3. Le quote di TFR relative al periodo successivo al trasferimento vengono versate alla forma pensionistica di destinazione nei limiti dalla stessa stabiliti.

TITOLO VI **“Garanzia del Fondo”**

Articolo 25 **Garanzia di rendimento minimo**

1. L'adesione ai comparti di investimento del Fondo di Previdenza Complementare cui aderisce il personale dell'Autorità, caratterizzati: a) da un profilo di rischio medio-basso e orientato prevalentemente verso titoli di natura obbligazionaria (min. 70% di obbligazioni); b) da un profilo di rischio medio-alto e orientato verso titoli di natura prevalentemente azionaria (meno del 70% di obbligazioni e max 70% di azioni), attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, il diritto al riconoscimento di un rendimento minimo garantito a prescindere dai risultati

di gestione. La garanzia copre l'aderente dal rischio di rendimenti inferiori al minimo garantito risultanti da scelte del gestore. La garanzia di rendimento è prestata dal fondo costituito presso l'Autorità alimentato dalla quota, a ciò destinata, dei versamenti a carico della stessa previsti dall'art. 9, comma 1, lettera a).

2. La garanzia di rendimento minimo, correlato al periodo di permanenza in ciascun dei comparti di cui al comma 1, viene riconosciuta sui versamenti effettuati al comparto stesso - inclusi gli eventuali importi derivanti da contribuzioni straordinarie, da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotti da eventuali riscatti parziali e anticipazioni fruite - e fa riferimento a un rendimento nominale lordo annuo della gestione pari al 3,5% per la linea di investimento di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo e al 2,0% per la linea di investimento di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo.

3. Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 13, comma 1;
- riscatto della posizione per decesso o per inabilità totale e permanente.

4. In tali casi, qualora il rendimento lordo su base annua della gestione del portafoglio di ciascun comparto assistito da garanzia, calcolato con metodologia "Time Weighted Rate of Return" (TWRR) sull'intero periodo di partecipazione al Fondo, sia inferiore al tasso di rendimento garantito, l'aderente avrà diritto a un'integrazione in relazione ai sottoperiodi di appartenenza ai diversi comparti assistiti da garanzia. Tale diritto matura dal primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione. L'integrazione dovuta per la garanzia è calcolata con capitalizzazione composta annua sul montante dello "stock" iniziale e sui flussi.

TITOLO VII **“Norme finali”**

Articolo 26 **Entrata in vigore**

1. La presente disciplina entra in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo.
2. Restano ferme le diverse decorrenze previste da singole norme.

Articolo 27 **Decorrenze**

1. Le disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) concernente la misura della contribuzione a carico dell'Autorità e dell'art. 9, comma 3, relativo alla retribuzione utile per il TFR hanno decorrenza dal 1° gennaio 2008.
2. La copertura della garanzia di rendimento minimo di cui all'art. 25 opera sui conferimenti

effettuati a far tempo dal 1° gennaio 2008.

Articolo 28 **Contribuzione dell'Autorità**

1. L'adeguamento della contribuzione ordinaria a carico dell'Autorità alle nuove misure stabilite dall'art. 9, comma 1, lettera a), - ivi compresa la quota destinata al finanziamento della garanzia di rendimento - ed il versamento della conseguente maggior contribuzione dovuta a far tempo dal 1° gennaio 2008 avranno attuazione in occasione della liquidazione delle competenze del mese di settembre 2009.

2. Trattandosi di somme soggette a prelievo fiscale, per evitare che il carico fiscale gravi interamente su un'unica mensilità, si stabilisce la ripartizione delle stesse su n. 10 mensilità, a partire dal mese di settembre 2009.

Articolo 29 **Norma transitoria**

1. Ai fini del calcolo dell'ultima retribuzione annua lorda spettante all'interessato prevista dall'art. 19, comma 1, nelle more dell'approvazione del Regolamento per il Trattamento di Quiescenza dei dipendenti dell'Autorità si applicano, in via transitoria, i criteri fissati nell'omologo Regolamento della Banca d'Italia.

2. In sede di prima applicazione del presente accordo, il personale in servizio e già aderente al Fondo ha facoltà, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, di dichiarare in forma scritta l'ammontare per l'anno 2009 della contribuzione a proprio carico di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), sulla base degli elementi informativi forniti dalla Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria ai sensi del comma 5 dell'art. 4. Successivamente, il personale aderente al Fondo potrà esercitare tale facoltà sulla base delle medesime informazioni fornite entro il 30 settembre 2009 dalla Direzione Centrale Bilancio e Ragioneria ai sensi del comma 5 dell'art. 4, per la misura dei contributi da versare a partire da gennaio 2010. A regime, tale scelta potrà essere effettuata una volta l'anno, secondo la medesima tempistica, per il versamento decorrente dal mese di gennaio dell'anno successivo.

Articolo 30 **Norma di rinvio**

1. I termini e le condizioni del presente accordo sono adeguati a cura dell'Amministrazione in relazione alle disposizioni, in quanto compatibili, che derivano da successive modifiche del trattato di quiescenza del personale della Banca d'Italia assunto a far data dal 28 aprile 1993.

Articolo 31
Abolizioni

1. Il presente accordo sostituisce quello sottoscritto in data 11 settembre 2002 fra l'Autorità e le Rappresentanze Sindacali le cui disposizioni si intendono pertanto abrogate.

DICHIARAZIONI A VERBALE:

Le parti si danno atto che:

- a) nei confronti dei dipendenti aventi titolo all'IFR - quale che sia la data di assunzione - trova applicazione l'art. 7, comma 1, della legge n. 53/2000 in tema di anticipazioni a valere sul trattamento di fine rapporto o indennità equipollenti;
- b) le condizioni di cui alla presente disciplina valgono solo con riferimento all'adesione in forma collettiva al Fondo di Previdenza Complementare del personale dell'Autorità scelto tramite Convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la società di gestione del fondo ivi indicata e gli aderenti al fondo stesso, restando comunque inteso che in caso di trasferimento volontario della posizione individuale ad altra forma di previdenza integrativa in costanza di rapporto d'impiego il contributo dell'Autorità di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), rimarrà invariato;
- c) i coefficienti di trasformazione del capitale in rendita indicati nell'Allegato A saranno progressivamente ed automaticamente modificati al verificarsi delle periodiche revisioni intervenute in Banca d'Italia, senza necessità di esplicita modifica delle norme del presente Accordo.
- d) per personale a tempo determinato di cui al comma 1 dell'art. 4 del presente Accordo si intende anche il personale assunto in base ad un contratto di specializzazione disciplinato dal Testo Unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 16 marzo 1998, e successive modificazioni e integrazioni;
- e) tutti gli oneri a carico dell'Autorità comunicati annualmente dalla società incaricata della gestione del fondo e che l'Amministrazione dovrà rimborsare alle singole posizioni individuali dovranno essere ripartiti su più mensilità al fine di diluire l'effetto della relativa imposizione fiscale;
- f) l'Amministrazione si impegna a verificare, entro il 31.12.2009, la conformità alle norme vigenti in materia di previdenza complementare del riconoscimento della facoltà degli iscritti al fondo di ripristinare l'IFR, individuandone a tal fine le relative modalità tecniche.

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA ANNUA DEL MONTANTE DEL CONTO INDIVIDUALE DI CUI ALL'ART. 14, COMMA 5.

Età	Coefficiente
23	0,029268
24	0,029524
25	0,029791
26	0,030070
27	0,030360
28	0,030664
29	0,030982
30	0,031314
31	0,031660
32	0,032022
33	0,032401
34	0,032795
35	0,033207
36	0,033639
37	0,034090
38	0,034563
39	0,035058
40	0,035576
41	0,036120
42	0,036691
43	0,037290
44	0,037919
45	0,038580
46	0,039274
47	0,040184
48	0,040966
49	0,041789
50	0,042658
51	0,043575
52	0,044545
53	0,045573
54	0,046658
55	0,047805
56	0,049015
57	0,050301
58	0,051661
59	0,053113
60	0,054646
61	0,056268
62	0,057985
63	0,059803
64	0,061727
65	0,063792
66	0,065713
67	0,068054
68	0,070591
69	0,073325
70	0,076288

Coefficienti riferiti ad una popolazione sia maschile che femminile, determinati sulla base dei criteri fissati nell'Accordo collettivo sottoscritto in data 26 giugno 2008 tra l'Amministrazione della Banca d'Italia e le Organizzazioni sindacali ivi operanti.